

**MODALITA' DISCIPLINANTI LE FORME DI PREVIDENZA
COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA'
DI GARBAGNATE MILANESE (MI)**

Allegato alla deliberazione *della Giunta Comunale*

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

L'art. 208, comma 4, del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) prevede per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza integrativa per gli appartenenti ai Corpi di Polizia Locale a tempo indeterminato non destinati a compiti amministrativi.

Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative delle predette forme di previdenza integrativa.

Art. 2 – DESTINATARI

Destinatari delle forme di previdenza integrativa sono tutti gli Operatori di Polizia Locale appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Città di Garbagnate Milanese, assunti a tempo indeterminato e non destinati a compiti amministrativi.

Art. 3 - FINALITÀ E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le risorse individuate secondo i criteri di cui all'articolo 4 sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato art. 208 comma 4 lettera c) e, pertanto, saranno impegnate per finalità di previdenza integrativa.

Le forme di previdenza integrativa di cui al comma 1 vengono realizzate mediante adesione alla forma di previdenza integrativa prevista dal fondo "Perseo-Sirio" come previsto dal CCNL 21.05.2018.

Permangono in essere, a libera scelta degli aderenti, i fondi pensione sottoscritti precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento e selezionati con le procedure previste dai Regolamenti dell'Ente anche se gli stessi non verranno più integrati dall'Ente con le quote spettanti ex art. 208 C.d.S. così come previsto dalla normativa di settore.

Art. 4 – FINANZIAMENTO

Le forme di previdenza individuale istituite all'interno del fondo "Perseo-Sirio" sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada, riconosciute annualmente nell'ambito del provvedimento della Giunta Comunale sulla destinazione delle somme ex art. 208 C.d.S. dei proventi in misura pari al 5% del 50% dei proventi ed in ogni caso non superiore all'importo di € 1.200,00 annui per ciascun operatore di Polizia Locale in servizio presso il Comando.

L'Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale individuando apposito capitolo di spesa, ai sensi dell'art. 393 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Il Comando di Polizia Locale provvederà ad impegnare e liquidare le risorse disponibili a favore del fondo "Perseo-Sirio" così come previsto dai vigenti CCNL.

Art. 5 - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Lo strumento di previdenza integrativa, a far data dall'entrata in vigore delle presente Regolamento, è quello previsto dal CCNL ed individuato nel fondo "Perseo-Sirio".

Per quanto riguarda i fondi di cui all'art. 3 del presente Regolamento e precedentemente sottoscritti dall'Ente a favore dei dipendenti, è facoltà dei singoli interessati se:

- proseguire la partecipazione al fondo su base personale;
 - trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale;
 - riscattare la propria posizione individuale;
- ove previsto dal fondo stesso.

Art. 6 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

L'obbligo contributivo dell'Ente ha termine al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- in caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente;
- in caso di mobilità interna;
- in caso di perdita della qualifica di appartenente al Corpo di Polizia Locale

L'obbligo contributivo dell'Ente è altresì sospeso durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente, in caso di sospensione dal servizio del dipendente per ragioni disciplinari e negli altri casi disciplinati dal C.C.N.L.

Art. 7 - CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE

E' facoltà di ciascun iscritto operare ulteriori versamenti al fondo "Perseo-Sirio" secondo le modalità previste dalla Legge e dai CCNL di riferimento.

Art. 8 – ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

La presente disciplina entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della Deliberazione della Giunta Comunale che la approva con le modifiche apportate.

Art. 9 – NORME FINALI

Per tutti gli aspetti non espressamente qui disciplinati trovano applicazione le disposizioni di legge in materia ed i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.